



Ordinanza municipale concernente il calcolo dei contributi sostitutivi per mancata esecuzione di parcheggi nel quartiere di Viganello

del 4 settembre 2014

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 70 cpv. 6 NAPR di Viganello, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC),

ordina:

Art. 1

Per nuovi edifici, trasformazioni, ristrutturazioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi, dimensionati secondo le norme VSS-SNV e in base ai disposti dell'art. 70 cpv. 2 NAPR.

Art. 2

Quando la formazione di posteggi risultasse esageratamente difficoltosa e/o onerosa, ai proprietari è fatto obbligo di pagare un contributo sostitutivo e meglio come previsto dall'art. 70 cpv. 6 NAPR di Viganello.

Art. 3

Il contributo per posto macchina è fissato in base a criteri schematici, ripartendo il territorio comunale in zone, e fissando per ciascuna di esse il contributo dovuto.

Art. 4

Il contributo sostitutivo non è, in principio, necessariamente ristretto alle nuove costruzioni o ricostruzioni, ma può essere previsto anche in caso di trasformazioni, ristrutturazioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici o parte di essi.



Art. 5

Il contributo sostitutivo, che non dà alcun diritto all'uso dei posteggi pubblici o a qualsiasi controprestazione da parte dell'Ente pubblico, tende a stabilire una parità di trattamento tra i proprietari che sono tenuti ad eseguire i posteggi, ecc., e coloro che, per ragioni obiettive, vi devono essere dispensati.

E' soltanto questa ragione che ne può giustificare il prelevamento.

Il contributo non può quindi eccedere da ciò che è necessario per assicurare questa parità di trattamento.

Art. 6

Per il calcolo del contributo fa stato la suddivisione delle zone prevista dal PR, e più precisamente:

RS7 (Asse via Santa)	CHF 5'500.--
R7i	CHF 5'200.--
R7e	CHF 4'500.--
R6, R5 e R5a	CHF 4'000.--
R3	CHF 3'000.--
R2	CHF 2'500.--

Art. 7

Il Municipio ha la facoltà di aggiornare il contributo in base all'indice dei costi di costruzione.

Art. 8

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. M. Borradori

lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 4 settembre 2014.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'11 settembre e il 13 ottobre 2014.